COMUNICAZIONE ALL'INPS PER NASPI: LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE

scritto da goal | 14 Febbraio 2026



di Stefano Ferri*

La tematica che vado ad analizzare è relativa ad una vertenza che mi ha visto quale difensore del contribuente ricorrente, terminata recentemente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tutto ha avuto origine con la perdita del lavoro da parte di un dipendente, che ha presentato domanda presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di Reggio Emilia al fine di ottenere l'indennità mensile di disoccupazione NASpI.

L'istituto ha prima accolto la domanda poi, a distanza di pochi mesi, ha revocato la NASpI stessa e cessato di corrispondere la relativa indennità con la seguente motivazione: "*È stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante tardiva dichiarazione dei redditi presunti da attività autonoma*".

Dopo aver inutilmente presentato ricorso amministrativo, rigettato dal comitato provinciale Inps, il lavoratore ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia per vedere accertata l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio.

Nell'atto il ricorrente evidenziava di non essere tenuto all'invio della dichiarazione all'Inps perché il reddito derivante dalla partecipazione societaria è di gran lunga

inferiore al limite di euro 4.800,00 indicato nella Circolare Inps n. 174/2017 che, riferendosi alla percezione della NASpI ed alla contemporanea titolarità di quota di società di persone, testualmente stabilisce: "*Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari € 4.800*".

Sottolinea inoltre che per i soci, i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli artigiani o dei commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sulla riduzione dell'importo della prestazione di disoccupazione percepita, nella ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, e prevede l'obbligo di informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza.

La società in accomandita semplice di cui è socio il ricorrente è una struttura societaria a carattere familiare che non svolge alcuna attività imprenditoriale, ma si limita alla mera gestione di alcuni immobili di proprietà, come peraltro risultante sia negli archivi camerali che catastali; si consideri inoltre che è titolare di una quota modesta e minoritaria, pari al sedici per cento del capitale sociale. Proprio perché non svolge alcuna attività imprenditoriale con carattere di abitualità e prevalenza, il ricorrente non è mai stato iscritto alla gestione previdenziale commercianti e gli ispettori dell'istituto non gli hanno mai contestato la mancata iscrizione; aggiungasi che l'Inps non ha prodotto alcun documento che dimostri lo svolgimento di un lavoro continuativo e prevalente in società.

Il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva quindi la domanda dichiarando l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio e precisando che "*Con riguardo alle società di*

persone, per quello che qui rileva, solo il socio accomandatario iscritto presso la Gestione Commercianti e Artigiani che svolge l'attività sociale con carattere di abitualità e prevalenza, si troverà nella situazione di comunicare il proprio reddito onde consentire la riduzione della NASpI. Orbene … non è iscritto alla Gestione separata, e, in mancanza di attività in forma autonoma e di impresa individuale, non incombeva su di lui l'obbligo di trametterе la dichiarazione dei redditi o l'autocertificazione poiché la NASpI è percepibile per intero. Va osservato che l'Inps non ha opposto al ricorrente di trovarsi in una situazione per la quale sarebbe stata necessaria l'iscrizione alla Gestione previdenziale dei Commercianti e degli Artigiani".

Diversa era la posizione della Corte d'Appello di Bologna, che riteneva il ricorrente appellato decaduto dalla fruizione del beneficio in quanto interpretava la citata circolare n. 174/2017 nel senso che, siccome il reddito previsto va dichiarato anche qualora sia pari a zero, deve ritenersi sussistente l'onere di comunicazione preventiva per coloro che, per quanto non tenuti ad iscriversi alla gestione separata, non possano fare siffatta previsione.

La Corte di Cassazione ha deciso con ordinanza n. 4408 pubblicata il 27 dicembre 2024 in tutt'altra direzione, rivalutando quanto sostenuto dal lavoratore e cassando la sentenza impugnata. Le motivazioni sottese partono dall'osservazione che il ricorrente era socio accomandatario di società in accomandita semplice, non iscritto alla gestione commercianti presso l'INPS e nemmeno alla gestione separata e che il citato articolo 10, comma 1 del Decreto Legislativo n. 22/2015, sussiste ove sia intrapresa "*un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale*". Conclude quindi in modo chiarissimo la Suprema Corte: "*Nel caso di società di persone, occorre perciò che il socio presti la propria attività lavorativa per la realizzazione dell'oggetto sociale. Ora, la sentenza impugnata ha violato l'art. 10, co.1 d.lgs. n.*

22/2015 nel momento in cui ha affermato l'obbligo di comunicazione senza compiere alcun accertamento che il ricorrente, quale socio accomandatario di s.a.s, abbia effettivamente svolto attività lavorativa in seno alla società".

Già la precedente sentenza n. 22921 del 19 agosto 2024 aveva fornito analoga chiave interpretativa, chiarendo che l'obbligo di comunicazione presuppone lo svolgimento di un'attività lavorativa, mentre non rileva la tipologia di reddito prodotto fissata dalla legislazione tributaria. La sentenza è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per i conseguenti accertamenti.

Credo che una riflessione ulteriore si imponga: oltre ai principi di diritto esposti, la Corte di Cassazione ha ribadito l'importanza della verifica in concreto della fattispecie da parte dell'Inps, essendo risultato determinante nella decisione il mancato accertamento da parte dell'istituto dell'attività lavorativa svolta dal socio, peraltro non sussistente nel caso in esame.

**ODCEC Reggio Emilia*